CAMERA DEI DEPUTATI N. 1353

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata l'11 maggio 1964

Istituzione del Tribunale civile e penale di Castelvetrano

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Presso il Tribunale di Trapani si è verificato, in questi ultimi anni, un aumento tanto considerevole degli affari civili e penali che i magistrati e i funzionari addetti non riescono ad espletare con la necessaria sollecitudine il lavoro che, inevitabilmente, si accumula nei loro uffici.

Il ritardo nell'espletamento dei processi è divenuto tanto considerevole che si traduce in denegata giustizia nei confronti dei cittadini, che ricorrono alla legge, e impone una tutela più adeguata e proficua degli interessi e dei diritti degli abitanti della zona.

Questa situazione, di per sé stessa veramente deprecabile, è aggravata dal fatto che la sede del Tribunale di Trapani ha una ubicazione disagevole per numerosi centri della provincia: molti cittadini devono percorrere una media di 100 chilometri per raggiungere il capoluogo.

Occorre, pertanto, prendere provvedimenti atti ad alleviare il carico del Tribunale esistente e a decentrare l'amministrazione della giustizia, così come è avvenuto in tutte le altre province della Sicilia, nelle quali funzionano due Tribunali. Un nuovo Tribunale nella provincia di Trapani avvicinerà l'amministrazione della giustizia ai cittadini, rendendola più pronta ed efficiente.

Tenendo conto dell'ubicazione di Trapani, risulta evidente che al nuovo Tribunale dovranno fare capo i comuni più meridionali della provincia. In questo territorio, pertanto, si deve ricercare la sede più opportuna e più adatta.

Castelvetrano, la cui popolazione ascende a oltre 30.000 abitanti, è ubicata al centro topografico della zona sud-est ed è sede di un importante nodo ferroviario, ove convergono le linee secondarie provenienti dai centri di Salaparuta, Gibellina, Poggioreale, Salemi, Santa Ninfa, Sciacca, Partanna, Selinunte e Menfi, centri questi, equidistanti da Castelvetrano, che gravitano anche per i rapporti commerciali sulla città stessa. Nessun'altra città, quindi, presenta comodità e facilità di accesso con tutti i comuni della zona, sì che le varie amministrazioni degli enti pubblici hanno, ogni qualvolta procedono al decentramento dei loro uffici, scelto Castelvetrano come sede dei loro distaccamenti con giurisdizione sui comuni anzi accennati. Così in Castelvetrano esistono un Ispettorato scolastico, un Dispensario antitubercolare ed una Stazione antimalarica, la Tenenza dei carabinieri, l'Ufficio staccato dell'I. N. A. M., un ufficio staccato dell'A. C. I., l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ospedale circo-

scrizionale, oltre il comune di Campobello che è sotto la giurisdizione degli Uffici del Registro e delle Imposte con sede in Castelvetrano.

Stabilita la pressante necessità dell'istituzione di un secondo Tribunale nella provincia di Trapani, non può non convenirsi, per le considerazioni anzi cennate, che la sede più opportuna è quella di Castelvetrano, ove confluirebbero, secondo le più recenti statistiche, un terzo circa di tutto il lavoro civile della provincia e la metà circa degli affari penali.

In considerazione delle ragioni sopra esposte, si raccomanda agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Castelvetrano la sede del Tribunale civile e penale con la circoscrizione territoriale sui mandamenti di: Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Gibellina, Poggioreale, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Salemi.

ART. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Trapani alla data in cui ha inizio l'attività del Tribunale di Castelvetrano, eccettuati i procedimenti penali per i quali è già dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili già decise, se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione dei mandamenti di Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Gibellina, Poggioreale, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Salemi, sono di ufficio devoluti alla cognizione del Tribunale di Castelvetrano.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a determinare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'organico dell'istituendo Tribunale di Castelvetrano, modificando le piante organiche degli uffici giudiziari già esistenti e a fissare la data di inizio dell'attività del Tribunale predetto.